



Ministero dell' Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
'FERMO SOLARI'

V.le Aldo Moro 30, 33028 Tolmezzo (UD)
<http://www.isis-solari.it> - udtf020001@istruzione.it
☎ 0433.2035 - 0433.2596, 📠 0433.44638 - 0433.44596
Codice Fiscale 93012760307; Codice Scuola UDIS014006

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

I.S.I.S. "FERMO SOLARI"

SOMMARIO

TITOLO I	NORME ORGANIZZATIVE	2
CAPO I	UTILIZZAZIONE SPAZI	2
CAPO II	ORARI	3
CAPO III	ASSENZE, ENTRATE E USCITE FUORI ORARIO	4
TITOLO II	VIGILANZA STUDENTI	6
TITOLO III	NORME DISCIPLINARI	8
CAPO I	DOVERI	8
CAPO II	INFRAZIONI DISCIPLINARI	8
CAPO III	IMPUGNAZIONI	13
TITOLO IV	ASSEMBLEE	14
TITOLO V	PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'	16
	<i>ALLEGATO</i>	<i>16</i>



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
'FERMO SOLARI'

V.le Aldo Moro 30, 33028 Tolmezzo (UD)
<http://www.isis-solari.it> - udtf020001@istruzione.it
☎ 0433.2035 - 0433.2596, ☎ 0433.44638 - 0433.44596
Codice Fiscale 93012760307; Codice Scuola UDIS014006

TITOLO I NORME ORGANIZZATIVE

CAPO I UTILIZZAZIONE SPAZI

art. 1 COMPORTAMENTO DEGLI ALLIEVI NEI LOCALI DELLA SCUOLA

1. È dovere primario degli studenti utilizzare in modo appropriato le aule, i laboratori, le officine, l'Aula magna, la palestra e i locali della scuola in generale, evitando tutti i comportamenti estranei alle finalità educative e didattiche dell'istituzione scolastica.
2. In particolare, ciascun studente deve aver cura del proprio posto di lavoro (banco, sedia) ed eviterà di produrre deterioramenti ingiustificati, colorando, imbrattando, incidendo, graffiando i muri, le porte, gli infissi, i banchi, le sedie, le lavagne, i macchinari e le altre suppellettili in dotazione delle aule e degli altri locali della scuola.
3. Gli studenti possono portare il telefonino a scuola, ma esso deve essere tenuto spento e in cartella; essi possono utilizzarlo solo durante la ricreazione.
4. Nelle aule (laboratori, officine, ecc), è vietato consumare cibi e bevande.
5. Durante l'orario delle lezioni, agli studenti è vietato utilizzare le macchinette distributrici di cibi e bevande.
6. Gli studenti possono utilizzare i servizi igienici in qualunque momento, ma, durante l'orario di lezione, possono uscire dall'aula uno per volta, esclusivamente col permesso dell'insegnante.
7. In tutti i locali della scuola gli studenti devono comportarsi in modo educato e disciplinato; in particolare, essi sono tenuti a mantenere pulite e ordinate le aule (laboratori, officine, ecc), gettando i rifiuti negli appositi contenitori.
8. I trasferimenti da un luogo ad un altro devono avvenire in modo ordinato e silenzioso.

art. 2 COMPORTAMENTO DEGLI ALLIEVI DURANTE LA RICREAZIONE

1. Gli studenti trascorrono l'intervallo a piano terra, nell'atrio e nei corridoi oppure nel cortile esterno di pertinenza della scuola.
2. È fatto loro assoluto divieto di trascorrere la ricreazione in classe e di uscire dal Centro studi.
3. Gli studenti sono tenuti a mantenere puliti i luoghi ove trascorrono l'intervallo, gettando i rifiuti negli appositi contenitori.

art. 3 COMPORTAMENTO DEGLI ALLIEVI DURANTE L'USCITA

1. Al termine delle lezioni, gli studenti devono lasciare l'Istituto in modo ordinato e silenzioso, utilizzando esclusivamente l'uscita principale di ciascun edificio scolastico.
2. All'uscita dalle palestre, gli studenti devono utilizzare la porta indicata dal docente.

art. 4 COMPORTAMENTO DEGLI ALLIEVI NELLE OFFICINE E NEI LABORATORI

1. Ogni studente è responsabile della propria incolumità e di quella dei compagni, e deve evitare tutti i comportamenti potenzialmente lesivi dell'integrità fisica propria ed altrui.
2. All'interno di ciascun laboratorio e di ciascuna officina dovrà essere esposto il relativo regolamento d'uso che deve essere illustrato agli studenti all'inizio di ogni anno scolastico.
3. Gli studenti, prima di svolgere qualsiasi esercitazione all'interno dei laboratori e delle officine, devono essere informati esaurientemente sulle disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e sulle eventuali modifiche ed integrazioni e devono essere consapevoli dei rischi derivanti dalla loro inosservanza; l'insegnante dovrà annotare le lezioni in materia di sicurezza sul registro di classe e dovrà verificare periodicamente la conoscenza di tali disposizioni da parte degli studenti.
4. Tutte le attrezzature devono essere utilizzate in modo appropriato, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni e alle indicazioni del docente e dell'assistente tecnico responsabile.
5. Gli studenti sono personalmente responsabili dell'uso, della cura e della conservazione del materiale loro affidato in dotazione.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
'FERMO SOLARI'

V.le Aldo Moro 30, 33028 Tolmezzo (UD)
<http://www.isis-solari.it> - udtf020001@istruzione.it
☎ 0433.2035 - 0433.2596, ☎ 0433.44638 - 0433.44596
Codice Fiscale 93012760307; Codice Scuola UDIS014006

6. Nei limiti della disponibilità, agli studenti che ne fanno richiesta e versano il prescritto deposito cauzionale, è assegnato, un armadietto munito di serratura, per la custodia delle tute, dei camici e, in generale, dell'attrezzatura in dotazione per le esercitazioni nelle officine e nei laboratori; gli studenti sono responsabili della custodia delle chiavi e dell'integrità dell'armadietto loro assegnato.
7. Lo smarrimento delle chiavi e le eventuali manomissioni rilevate devono essere tempestivamente segnalate al docente, che riferisce immediatamente al D.S..

art. 5 NORME E DISPOSITIVI DI SICUREZZA

1. Le indicazioni sull'uso dei D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) impartite dai docenti e indicate sugli appositi cartelli devono essere osservate scrupolosamente da tutti gli studenti.
2. Gli studenti non devono indossare indumenti o altri effetti che, in relazione al tipo di esercitazione da svolgere, possano costituire pericolo per l'incolumità personale.
3. Durante le esercitazioni gli allievi devono indossare il camice o la tuta prescritta dal regolamento, conformi ai tipi e ai modelli omologati per tutelare l'incolumità degli operatori, senza modificazioni che possano diminuirne la funzionalità e l'efficienza.
4. Gli studenti che operano su macchine con organi in rotazione, che esponano al rischio personale di impigliamento dei capelli, quelli che operano in prossimità di fiamma (becco bunsen ecc.) o che possono essere raggiunti da schizzi di materiali incandescenti, dovranno utilizzare una cuffia di protezione che raccolga e racchiuda i capelli in modo completo.
5. Gli studenti esposti al pericolo di offesa per gli occhi (proiezione di schegge, schizzi caustici, corrosivi o comunque dannosi), dovranno indossare gli occhiali, le visiere e gli schermi di protezione in dotazione o messi a loro disposizione.
6. Durante le esercitazioni che presentano specifico pericolo di punture, tagli, abrasioni, ustioni gli studenti dovranno utilizzare guanti o altri mezzi di protezione in dotazione o messi a loro disposizione.
7. È dovere degli insegnanti e degli assistenti tecnici vigilare sul rispetto puntuale delle norme di sicurezza.

art. 6 DIVIETO DI FUMARE

1. È fatto divieto di fumare nei locali della scuola, ai sensi della normativa vigente.

CAPO II ORARI

art. 7 DOVERE DI FREQUENZA

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le attività curricolari e le attività integrative extra-curricolari che la scuola organizza e propone.
2. Le assenze, i ritardi, le uscite anticipate, per le conseguenze che producono sul piano dell'apprendimento e del profitto, sullo svolgimento dei programmi e sull'organizzazione complessiva della scuola, devono essere considerati eventi eccezionali.

art. 8 INIZIO DELLE LEZIONI ANTIMERIDIANE

1. L'inizio delle lezioni è segnalato dal suono della campanella: il primo squillo avviene cinque minuti prima dell'inizio della prima ora; il secondo coincide con l'inizio della medesima.
2. Al primo squillo della campanella, gli studenti dovranno avviarsi alle rispettive aule per trovarsi già in classe all'inizio della prima ora.

art. 9 RIENTRO POMERIDIANO

1. Nelle giornate in cui è previsto il rientro pomeridiano, le lezioni pomeridiane hanno inizio non prima delle ore 13.35 per gli studenti dell'IPSIA e delle ore 14.00 per gli studenti dell'ITI (in caso di interventi didattici integrativi).
2. Per ragioni organizzative e/o didattiche, è possibile effettuare una diversa articolazione dell'orario di



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
'FERMO SOLARI'

V.le Aldo Moro 30, 33028 Tolmezzo (UD)
<http://www.isis-solari.it> - udtf020001@istruzione.it
☎ 0433.2035 - 0433.2596, ☎ 0433.44638 - 0433.44596
Codice Fiscale 93012760307; Codice Scuola UDIS014006

rientro pomeridiano.

art. 10 RICREAZIONE

1. Il tempo della ricreazione, sia in riferimento all'orario antimeridiano che a quello pomeridiano (per l'IPSIA), è indicato dal quadro orario annuale e viene segnalato dallo squillo della campanella.
2. Nelle giornate in cui gli studenti dell'ITI svolgono attività integrative in orario pomeridiano, deve essere consentito loro un tempo di ricreazione, al termine della seconda ora di lezione pomeridiana, di durata non inferiore ai dieci minuti.
3. Al termine della ricreazione, gli studenti devono raggiungere sollecitamente le rispettive aule; eventuali ritardi vengono segnalati dal docente sul registro di classe.

CAPO III ASSENZE, ENTRATE E USCITE FUORI ORARIO

art. 11 ASSENZE

1. Le assenze degli alunni sono annotate sul registro di classe dall'insegnante della prima ora di lezione (antimeridiana e pomeridiana).

art. 12 GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE

1. Le richieste di giustificazione delle assenze, contenenti l'indicazione dei motivi, devono essere presentate all'insegnante della prima ora, il giorno del rientro.
2. Se sussistono dubbi circa la rilevanza o l'attendibilità delle motivazioni addotte o sull'autenticità della sottoscrizione, l'insegnante consegna il libretto personale al coordinatore di classe o, in sua assenza, al coordinatore di sede, che prende tempestivamente contatto con le famiglie per ottenere ulteriori elementi di giudizio.
3. Qualora lo studente risulti sprovvisto della richiesta di giustificazione, la mancanza viene segnalata dall'insegnante sul registro di classe; se la richiesta non viene presentata entro il giorno successivo, l'insegnante annota l'inadempienza sul registro di classe e il Coordinatore ne informa la famiglia.

art. 13 ENTRATE IN RITARDO

1. L'ammissione in classe dei ritardatari è regolata nel modo seguente:
 - a) entro i primi dieci minuti della prima ora di lezione (antimeridiana e pomeridiana), lo studente è ammesso in classe dall'insegnante, che annota il ritardo sul registro di classe; ogni tre segnalazioni, il coordinatore di classe informa la famiglia tramite il libretto personale;
 - b) successivamente, lo studente è ammesso in classe dall'insegnante, se munito della richiesta di giustificazione del ritardo da parte del genitore, se l'allievo è minorenni, o personale;
 - c) in difetto della richiesta di giustificazione, l'insegnante ammette ugualmente in classe lo studente, ma annota sul registro che lo stesso è sprovvisto della richiesta di giustificazione e dovrà produrla il giorno seguente; se lo studente non vi provvede, l'insegnante che rileva l'inadempienza la annota sul registro di classe e il coordinatore provvede a prendere contatti con la famiglia;
 - d) oltre la prima ora di lezione, le entrate in ritardo e le relative richieste di giustificazione dovranno riferirsi, preferibilmente, all'inizio di ciascuna delle ore successive.

art. 14 USCITE ANTICIPATE

1. Le uscite anticipate devono essere autorizzate dal D.S. o da un suo delegato.
2. Gli studenti interessati devono depositare il proprio libretto personale presso la bidelleria, prima dell'inizio delle lezioni antimeridiane, anche se l'uscita anticipata si riferisce all'orario pomeridiano.
3. Il libretto viene riconsegnato all'allievo da un collaboratore scolastico, in tempo utile per l'uscita anticipata o ritirato dallo stesso allievo a ricreazione.
4. L'uscita anticipata per motivi gravi e non prevedibili viene autorizzata dal D.S., o da un suo delegato, previa comunicazione telefonica ai genitori esercenti la potestà (o a chi legalmente ne fa le veci); in tal caso, è opportuno che, ove possibile, lo studente venga prelevato dai genitori o da chi ne fa le



Ministero dell' Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
'FERMO SOLARI'

V.le Aldo Moro 30, 33028 Tolmezzo (UD)
<http://www.isis-solari.it> - udtf020001@istruzione.it
☎ 0433.2035 - 0433.2596, ☎ 0433.44638 - 0433.44596
Codice Fiscale 93012760307; Codice Scuola UDIS014006

galmente le veci.

art. 15 PERMESSI PERMANENTI O TEMPORANEI

1. Per motivi gravi e documentati o per esigenze legate agli orari dei mezzi di trasporto, su richiesta dei genitori (o di chi legalmente ne fa le veci), il D.S.: può, in via temporanea o permanente, e comunque per il tempo strettamente necessario, autorizzare entrate o uscite fuori orario.

art. 16 RICHIESTA DI GIUSTIFICAZIONE

1. Le richieste di giustificazione per le assenze, le entrate in ritardo e le uscite anticipate devono essere formulate e sottoscritte dai genitori degli allievi (o da chi ne fa legalmente le veci) sul libretto personale, utilizzando gli appositi spazi.
2. Gli studenti maggiorenni possono provvedere autonomamente, purché autorizzati dai genitori tramite l'apposito modulo predisposto dalla scuola.

art. 17 INCIDENZA DELLE ASSENZE SULLA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

1. Le assenze, i ritardi, le uscite anticipate influiscono sulla valutazione del comportamento complessivo, secondo quanto previsto dall'art.3 comma 1 dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e del Regolamento sulla Valutazione.



Ministero dell' Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
'FERMO SOLARI'

V.le Aldo Moro 30, 33028 Tolmezzo (UD)
<http://www.isis-solari.it> - udtf020001@istruzione.it
☎ 0433.2035 - 0433.2596, ☎ 0433.44638 - 0433.44596
Codice Fiscale 93012760307; Codice Scuola UDIS014006

TITOLO II VIGILANZA STUDENTI

art. 18 PRINCIPI GENERALI. RINVIO.

1. Per tutto quanto concerne l'obbligo di sorveglianza sugli studenti e le responsabilità ad esso connesse, si fa riferimento alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, nonché alle eventuali modifiche ed integrazioni.
2. Le modalità della vigilanza, durante l'ingresso e la permanenza nella scuola e durante l'uscita dalla stessa sono stabilite dal presente regolamento.

art. 19 VIGILANZA ALL'INGRESSO

1. L'obbligo di vigilanza degli insegnanti ha inizio al suono della prima campanella, che autorizza gli studenti a recarsi nelle rispettive aule, dove vengono accolti dagli insegnanti della prima ora antimeridiana o pomeridiana.
2. Durante la permanenza nell'atrio e nei corridoi del piano terreno, nei dieci minuti precedenti il suono della prima campanella fino all'ingresso nelle rispettive aule, la vigilanza spetta personale ausiliario in servizio.

art. 20 VIGILANZA DURANTE LA RICREAZIONE

1. Durante l'intervallo, i docenti incaricati occupano i posti loro assegnati dal PIANO DELLA SORVEGLIANZA.
2. Al suono della campanella che segnala la fine dell'intervallo, i docenti sorveglianti esauriscono il proprio compito di vigilanza.
3. Agli insegnanti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti, spettano i turni di sorveglianza come già assegnati dal PIANO al docente sostituito.

art. 21 VIGILANZA ALL'USCITA DALLA SCUOLA

1. Gli insegnanti dell'ultima ora sono responsabili degli studenti della propria classe, fino all'uscita dall'edificio scolastico.

art. 22 ACCOMPAGNAMENTO DEGLI STUDENTI IN PALESTRA, IN ALTRE AULE, NEI LABORATORI E NELLE OFFICINE.

1. Durante il trasferimento dall'aula assegnata alla classe ad altra aula, in palestra, nelle officine e nei laboratori, gli studenti sono accompagnati dal docente che svolge la relativa attività, il quale li riporta nella loro aula al termine dell'attività.
2. Se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni, l'insegnante che ha effettuato il trasferimento accompagna la classe all'uscita dall'edificio in cui si trova.

art. 23 CAMBIO DELL'ORA

1. Lo spostamento degli insegnanti da un'aula all'altra deve essere effettuato celermente.
2. Se l'insegnante è libero nell'ora successiva, deve attendere il collega subentrante; in caso contrario raggiunge rapidamente la propria classe.
3. Se l'insegnante che subentra è libero nell'ora precedente, deve trovarsi davanti all'aula al suono della campana.
4. Alla vigilanza, durante il cambio dell'ora, contribuiscono i collaboratori scolastici in servizio nella parte di piano in cui è ubicata l'aula, secondo le disposizioni emanate al riguardo.

art. 24 MATERIALE NON DIDATTICO POSSEDUTO DAGLI STUDENTI

1. Il personale, docente e non docente, vigila sul materiale che gli studenti portano a scuola e, qualora ritenga che si tratti di oggetti il cui uso o possesso comporti rischi per l'incolumità delle persone o sia comunque contrario alle finalità educative e didattiche della scuola, procede, in via cautelativa, al riti-



Ministero dell' Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
'FERMO SOLARI'

V.le Aldo Moro 30, 33028 Tolmezzo (UD)
<http://www.isis-solari.it> - udtf020001@istruzione.it
☎ 0433.2035 - 0433.2596, ☎ 0433.44638 - 0433.44596
Codice Fiscale 93012760307; Codice Scuola UDIS014006

- ro del detto materiale e alla successiva consegna al D.S.
2. Il materiale potrà essere ritirato presso il D.S. dal genitore (o da chi ne fa legalmente le veci) o dallo studente personalmente, se maggiorenne.
 3. Le dette operazioni vengono annotate sul registro di classe da chi vi procede.
 4. La scuola non risponde di eventuali smarrimenti di denaro o altri oggetti di valore lasciati incustoditi o depositati negli armadi eventualmente collocati nelle aule.

art. 25 COMPORTAMENTO IN CASO DI INCIDENTE

1. Qualora si verifichi un evento dannoso, il docente cui è affidata la sorveglianza redige una relazione dettagliata dell'accaduto, precisando le modalità di tempo e di luogo in cui l'evento si è verificato, la classe e il nominativo degli studenti direttamente coinvolti nonché degli eventuali testimoni, la natura del danno, i motivi che hanno provocato la condotta lesiva e le ragioni per cui non la si è potuta impedire, le apparenti conseguenze e le decisioni adottate.



Ministero dell' Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
'FERMO SOLARI'

V.le Aldo Moro 30, 33028 Tolmezzo (UD)
<http://www.isis-solari.it> - udtf020001@istruzione.it
☎ 0433.2035 - 0433.2596, ☎ 0433.44638 - 0433.44596
Codice Fiscale 93012760307; Codice Scuola UDIS014006

TITOLO III NORME DISCIPLINARI

CAPO I DOVERI

art. 26 DOVERI

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi, a rispettare gli orari e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio; devono essere sempre provvisti del necessario materiale didattico e del libretto personale.
2. Durante lo svolgimento delle attività didattiche (ivi compreso l'intervallo), gli allievi non possono allontanarsi dai locali e dalle pertinenze dell'edificio scolastico; in occasione di visite guidate o di viaggi d'istruzione, non possono allontanarsi dalla sfera di controllo dei docenti incaricati della sorveglianza.
3. Nella vita scolastica, gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con il principio secondo cui la scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
4. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
5. Gli studenti sono tenuti ad osservare le norme organizzative dell'istituto e le norme di sicurezza.
6. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni alle persone e/o al loro patrimonio e/o a quello della scuola.
7. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura.
8. La violazione dei doveri scolastici costituisce mancanza disciplinare e può comportare l'irrogazione di sanzioni a carico degli allievi responsabili, a norma degli articoli seguenti.

CAPO II INFRAZIONI DISCIPLINARI

art. 27 PRINCIPI GENERALI

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale.
3. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
4. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
5. In nessun caso può essere sanzionata, nè direttamente nè indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
6. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
7. Ove previsto, allo studente che vi consenta è sempre offerta la possibilità di commutare le sanzioni disciplinari in attività a favore della comunità scolastica, consistenti in lavoro individuale di ricerca e approfondimento e/o attività didattiche integrative su temi individuati dall'organo che la dispone, che si identifica nel medesimo competente a comminare la sanzione. In nessuna caso l'attività alternativa può essere disposta a decremento, in tutto o in parte, delle ore di lezione.
8. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e



quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

9. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
10. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
11. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso, in deroga al limite generale previsto dal precedente numero 9, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. si applica, per quanto possibile, il disposto del numero 10.
12. Con riferimento alla fattispecie di cui al numero 11, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica durante l'anno in corso, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dello scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
13. Le sanzioni disciplinari di cui al numero 8 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
14. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
15. Qualora più studenti concorrano nel commettere una infrazione disciplinare, ciascuno risponde di essa. Si ha concorso quando la violazione avviene con il contributo causale, materiale o psicologico, determinativo o agevolativo di ognuno.

art. 28 LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

1. Le sanzioni disciplinari incidono sulla valutazione complessiva del comportamento sia in sede di scrutinio intermedio che di valutazione finale.
2. in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal Consiglio di Classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'art.4, comma 1, del D.P.R. 24 giugno 1998, n.249 e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità, nel contesto di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge, dei comportamenti:
 - a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni
 - b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni.



Ministero dell' Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
'FERMO SOLARI'

V.le Aldo Moro 30, 33028 Tolmezzo (UD)
<http://www.isis-solari.it> - udtf020001@istruzione.it
☎ 0433.2035 - 0433.2596, ☎ 0433.44638 - 0433.44596
Codice Fiscale 93012760307; Codice Scuola UDIS014006

3. Il Consiglio di Classe, ai sensi del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni, nel valutare il comportamento, tiene in debito conto quanto previsto dall'art. 4 comma 5 del medesimo decreto e del processo di miglioramento messo in atto dallo studente ai fini della valorizzazione dei comportamenti positivi, secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 3 del D.P.R. 22 giugno 2009, n.122.
4. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi nello scrutinio finale comporta la non ammissione alla classe successiva, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D.P.R. 22 giugno 2009, n.122.

art. 29 SANZIONI APPLICABILI

1. Possono essere comminate le seguenti sanzioni:
 - a) Ammonizione verbale;
 - b) Ammonizione scritta sul libretto;
 - c) Ammonizione scritta sul registro di classe;
 - d) Sospensione con obbligo di frequenza;
 - e) Allontanamento dalla comunità scolastica di durata non superiore a quindici giorni;
 - f) Allontanamento dalla comunità scolastica di durata superiore a quindici giorni;
 - g) Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;
 - h) Allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dello scrutinio finale;
 - i) Allontanamento dalla comunità scolastica e non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi;

art. 30 FATTISPECIE DI INFRAZIONE DISCIPLINARE E SANZIONI APPLICATE

1.
 - a) Per assenze ingiustificate, frequenti ritardi e negligenza abituale (art. 25 n. 1):
 - *Ammonizione verbale ovvero*
 - *Ammonizione scritta sul libretto*
2.
 - a) Per l'allontanamento non autorizzato dagli spazi scolastici e/o dalla sfera di controllo dei docenti incaricati della sorveglianza (art. 25 n. 2);
 - b) per comportamenti che turbino il regolare andamento delle attività scolastiche (art. 25 n. 3);
 - c) per comportamenti in violazione delle norme organizzative dell'istituto e delle norme di sicurezza (art. 25 n. 5);
 - d) per l'uso scorretto delle strutture, dei macchinari e dei sussidi didattici (art. 25 nn. 6 e 7);
 - e) per comportamenti che possano arrecare danni alle persone e/o al loro patrimonio e/o a quello della scuola (art. 25 n. 6):
 - *Ammonizione verbale ovvero*
 - *Ammonizione scritta sul registro*

INFRAZIONI GRAVI E REITERATE

3.
 - a) Per ciascuno dei comportamenti previsti al n. 2, qualora l'allievo abbia già ricevuto quattro ammonizioni scritte sul registro;
 - b) per il comportamento previsto al n. 2 lett. a), qualora l'allievo si sottragga alla sorveglianza per un tempo eccessivamente lungo;
 - c) per i comportamenti previsti al n. 2 lett. b), quando, per la loro gravità, impediscono lo svolgimento dell'attività scolastica in corso;
 - d) per comportamenti lesivi del decoro del D.S., dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni (art. 25 n. 4)
 - *Ammonizione scritta sul registro ovvero*



Ministero dell' Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
'FERMO SOLARI'

V.le Aldo Moro 30, 33028 Tolmezzo (UD)
<http://www.isis-solari.it> - udtf020001@istruzione.it
☎ 0433.2035 - 0433.2596, ☎ 0433.44638 - 0433.44596
Codice Fiscale 93012760307; Codice Scuola UDIS014006

-
- *Sospensione con obbligo di frequenza fino a cinque giorni ovvero*
 - *Allontanamento dalla comunità scolastica fino a cinque giorni ovvero*
 - *Sanzioni alternative come attività svolte a favore della comunità scolastica*
- 4.
- a) Per i comportamenti previsti al n. 2 lett. c), d) ed e), qualora dagli stessi siano derivati danni alle persone e/o al loro patrimonio e/o a quello della scuola.
 - b) (eventualmente) Compiere volontariamente qualunque atto, compreso il danneggiamento, dal quale derivi la sospensione, in tutto o in parte, dell'attività scolastica o l'inagibilità dei locali.
 - c) (eventualmente) Illegittimamente fotografare o riprendere, con ogni mezzo, momenti della vita scolastica collegati al rispetto di dati personali, compresa l'immagine, di tutti coloro vi si trovano od operano, nonché diffonderli o comunicarli ad altri, anche mediante dispositivi bluetooth e rete internet.
 - *Ammonizione scritta sul registro ovvero*
 - *Sospensione con obbligo di frequenza fino a quindici giorni ovvero*
 - *Allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni*
 - *Sanzioni alternative come attività svolte a favore della comunità scolastica*
5. COMMISSIONE DI REATI CHE VIOLANO LA DIGNITA' E IL RISPETTO DELLA PERSONA UMANA O VI SIA PERICOLO PER L'INCOLUMITA' DELLE PERSONE.
- a) In particolare, compiere volontariamente atti di violenza privata, minaccia, diffamazione o procurare lesioni.
 - *In deroga al limite di cui al numero 9 dell'art. 26, allontanamento dalla comunità scolastica per una durata commisurata alla gravità dei reati ovvero al permanere della situazione di pericolo.*
 - b) Commettere atti gravi atti di violenza o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ovvero rendersi recidivo a quelli previsti alla lettera a) In tal caso, qualora non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica durante l'anno in corso, si applica.
 - *Allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dello scrutinio finale, ovvero.*
 - *Non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, ovvero, nei casi meno gravi.*
 - *Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico.*



art. 31 COMPETENZA

1. L'ammonizione verbale è irrogata dal D. S. o dall'insegnante.
2. L'ammonizione scritta sul libretto e sul registro è irrogata dal D.S., dall'insegnante o dal consiglio di classe; nell'ultimo caso verrà annotata sul libretto o sul registro dal coordinatore di classe.
3. La sospensione con obbligo di frequenza e l'allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni è irrogata dal Consiglio di Classe, nella sua composizione allargata ai rappresentanti dei genitori degli allievi; qualora la sanzione debba essere inflitta agli allievi rappresentanti di classe, questi ultimi devono astenersi dal partecipare alla deliberazione che li riguarda.
4. L'allontanamento dalla comunità scolastica di durata superiore ai quindici giorni, nei casi previsti da questo regolamento, è irrogata dal Consiglio di Istituto convocata e presieduta dal suo Presidente, su proposta del Consiglio di Classe.
5. L'autorizzazione ad iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola, nei casi previsti dall'art. 26 numero 14, è rilasciata allo studente dalla Giunta esecutiva del Consiglio di Istituto.

art. 32 PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE

1. L'ammonizione verbale è sempre preceduta dalla contestazione verbale degli addebiti e dall'invito verbale, rivolto allo studente, di esporre le sue ragioni.
2. L'ammonizione scritta sul libretto e sul registro viene formulata per iscritto (lo studente è ammonito), previa annotazione degli addebiti contestati, delle ragioni esposte dallo studente o della mancanza delle stesse. All'uopo, è inserito nel Registro di classe apposito modulo.
3. Qualora lo studente scelga l'attività alternativa, all'annotazione degli addebiti contestati e delle ragioni esposte dallo studente segue la descrizione dell'attività. In occasione della quinta mancanza, all'annotazione degli addebiti contestati e delle ragioni esposte dallo studente segue la proposta di convocazione del C.d.C.
4. Il D.S. o l'insegnante che accerta la mancanza e irroga la sanzione (o l'attività alternativa) ne darà comunicazione ai genitori dello studente (se minorenni) a mezzo del libretto personale.
5. Nel caso di provvedimenti disciplinari di competenza degli organi collegiali, le contestazioni, con l'invito a presentarsi per esporre le proprie ragioni, devono essere formulate dal Presidente dell'organo competente a deliberare e comunicare all'interessato e, se minorenni, ai suoi genitori o a chi ne fa le veci; lo studente ha facoltà di presentare memorie difensive scritte e di produrre prove e testimonianze a sé favorevoli.
6. Per i provvedimenti di competenza del C.d.C., lo stesso è convocato dal D.S., su proposta dell'insegnante che ha rilevato la violazione o del coordinatore di classe; la proposta viene annotata sul registro di classe.
7. Della convocazione del C.d.C. si dà comunicazione all'allievo e, se minorenni, ai suoi genitori, con l'invito a partecipare alla seduta.
8. Il C.d.C. è validamente costituito con la partecipazione di tutti i suoi componenti e di questi delibera a maggioranza assoluta a scrutinio segreto.
9. Se sono formulate più proposte e non si forma una maggioranza alla prima votazione, il presidente mette ai voti due delle proposte, quindi mette nuovamente ai voti la proposta più votata con una delle restanti, e così via fino a che le soluzioni sono ridotte a due, sulle quali avverrà la votazione decisiva.
10. Per i provvedimenti di competenza del Consiglio di Istituto, la giunta è convocata e presieduta dal suo Presidente, su proposta del Consiglio di classe; per il procedimento di irrogazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate al punto n. 4 del presente articolo.
11. Il provvedimento deve essere motivato ed è comunicato integralmente per iscritto allo studente e, se minorenni, ai suoi genitori entro cinque giorni dalla deliberazione a cura del D.S.

art. 33 RISARCIMENTO DEL DANNO

1. Ogni comportamento, doloso o colposo, dal quale derivi un danno ingiusto alla scuola o a terzi, obbliga al risarcimento l'allievo responsabile e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.
2. Il risarcimento del danno da parte dell'allievo potrà avvenire in forma specifica, qualora la rimessione



in pristino non risulti eccessivamente gravosa ed egli vi acconsenta.

CAPO III IMPUGNAZIONI

art. 34 ORGANICO INTERNO DI GARANZIA

1. E' istituito un organo interno di garanzia (O.I.G.) composto dal D.S. che lo presiede, due docenti designati dal consiglio di istituto, due rappresentanti eletti dagli studenti (uno in rappresentanza della sede I.T.I. e uno in rappresentanza della sede IPSIA) un rappresentante del personale A.T.A. e due rappresentanti eletti dai genitori. Allo stesso modo si provvede alla successiva sostituzione dei componenti.
L'organo di garanzia decide:
 - a) sui ricorsi avverso l'irrogazione di sanzioni disciplinari;
 - b) sui conflitti sorti all'interno della scuola in merito all'applicazione del regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti.
2. L'organo di garanzia può essere adito dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse entro quindici giorni dalla comunicazione o conoscenza del provvedimento disciplinare.
3. L'organo di garanzia decide nel termine di dieci giorni con provvedimento motivato da comunicarsi all'interessato.

art. 35 RICORSI ALL'ORGANO INTERNO DI GARANZIA

1. I ricorsi all'organo interno di garanzia vanno rivolti al Dirigente Scolastico che li riceve in forma scritta od orale, provvedendosi in quest'ultimo caso alla contestuale redazione di apposito processo verbale sottoscritto dall'istante e dal ricevente. La data di riunione per la discussione del ricorso è comunicata al ricorrente, il quale, in quella sede, può presentare memorie scritte o chiedere di essere sentito.
2. L'organo interno di garanzia è regolarmente costituito con la partecipazione della metà più uno dei suoi componenti, le decisioni sono adottate a maggioranza semplice, e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

art. 36 RECLAMO

art. 37 Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami contro le violazioni dello statuto delle studentesse e degli studenti, anche contenute nei regolamenti di istituto.



TITOLO IV ASSEMBLEE

art. 38 ASSEMBLEE STUDENTESCHE

1. Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea durante l'orario delle lezioni, a livello di classe, di corso o di istituto, secondo le modalità previste dal D.P.R. 31.5.1974, n. 416 e dai successivi articoli.

art. 39 FINALITÀ DELLE ASSEMBLEE STUDENTESCHE

1. Le assemblee studentesche sono un'occasione di partecipazione democratica, per la discussione e l'approfondimento dei problemi della scuola e della società, in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
2. Le attività sportive organizzate dagli studenti sono considerate funzionali alla formazione culturale e civile degli stessi.

art. 40 FREQUENZA E DURATA DELLE ASSEMBLEE

1. È consentito lo svolgimento di un'assemblea di classe al mese, nei limiti di due ore di lezione.
2. È consentito lo svolgimento di un'assemblea d'istituto al mese nei limiti delle ore di lezione di una giornata.
3. Le assemblee non possono svolgersi nel mese conclusivo delle lezioni (ultimi trenta giorni dell'anno scolastico). Su richiesta degli studenti e nel limite complessivo sopra indicato (n° 2 e n° 3), il D.S. (o la figura strumentale delegata) può autorizzare lo svolgimento di assemblee di istituto per più giorni consecutivi (max. 3).
4. Un'ulteriore assemblea mensile può svolgersi fuori dall'orario delle lezioni, se il D.S. concede la disponibilità dei locali scolastici. Anche la durata di tale assemblea dovrà essere concordata con il D.S.
5. Qualora all'interno della scuola non vi siano locali abbastanza capienti per contenere tutti gli studenti, l'Assemblea d'istituto, su richiesta degli studenti, può articolarsi in assemblee di corso o di classi parallele.
6. Su richiesta degli studenti, l'assemblea d'Istituto può svolgersi fuori dai locali scolastici, ma senza oneri per la scuola.

art. 41 COMITATO STUDENTESCO D'ISTITUTO

1. Successivamente alla loro elezione, i rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe si riuniscono per esprimere un Comitato studentesco d'Istituto, composto da un numero di studenti non superiore a venti, nel quale sia garantita la rappresentanza di ciascuno dei cinque anni del corso di studi ITI e del corso di studi IPSIA; alla riunione possono partecipare i rappresentanti degli studenti del Consiglio d'Istituto e della Consulta provinciale degli studenti. Il Comitato esprime al suo interno un Presidente e un Segretario.
2. Le riunioni del Comitato si svolgono fuori dell'orario delle lezioni; il D.S. tuttavia, compatibilmente con la disponibilità dei locali e con le esigenze di funzionamento della scuola, può consentire che esse si svolgano in un locale scolastico.
3. Il Comitato studentesco, oltre ai compiti espressamente previsti dalla legge, può svolgere altri compiti eventualmente affidatigli dall'assemblea d'istituto.

art. 42 CONVOCAZIONE E CONTENUTO DELLA RICHIESTA

1. L'assemblea di classe è autorizzata dal Coordinatore di Classe o di sede, su richiesta dei rappresentanti di classe o della maggioranza degli allievi; la richiesta deve essere presentata mediante l'apposito modulo, con almeno cinque giorni di preavviso; il Coordinatore di Classe potrà accogliere richieste tardive, adeguatamente motivate.
2. L'assemblea d'istituto è autorizzata dal D.S. o dalla F. S. delegata, su richiesta:
 - a) del 10% degli studenti;
 - b) della maggioranza (metà più uno) del Comitato Studentesco d'Istituto.
3. La richiesta deve essere presentata con almeno cinque giorni di preavviso; richieste tardive potranno



Ministero dell' Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
'FERMO SOLARI'

V.le Aldo Moro 30, 33028 Tolmezzo (UD)
<http://www.isis-solari.it> - udtf020001@istruzione.it
☎ 0433.2035 - 0433.2596, ☎ 0433.44638 - 0433.44596
Codice Fiscale 93012760307; Codice Scuola UDIS014006

essere accolte, se adeguatamente motivate, compatibilmente con le esigenze di coordinamento delle attività scolastiche.

4. La richiesta di assemblea deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) la data e le ore interessate;
 - b) l'eventuale articolazione dell'assemblea d'istituto a norma dell'articolo precedente;
 - c) i locali nei quali si dovrà svolgere l'assemblea d'istituto;
 - d) gli argomenti all'ordine del giorno;
 - e) l'eventuale partecipazione di esperti ed i loro nominativi;
 - f) la data della richiesta;
 - g) le firme degli studenti e, per le assemblee di classe, il visto degli insegnanti delle ore interessate.

art. 43 APPOSIZIONE DEL VISTO SULLA RICHIESTA DI ASSEMBLEA

1. D.D.S. (o la F. S. delegata) e il Coordinatore di Classe (o di sede), rispettivamente per le assemblee di istituto e per le assemblee di classe, verificata la regolarità formale della richiesta e la rispondenza dell'ordine del giorno alle finalità previste dalla legge, appongono il proprio visto in calce al documento; se vengono ravvisate irregolarità formali o se gli argomenti all'ordine del giorno non sono rispondenti alle finalità delle assemblee, gli studenti sono invitati ad integrare o rettificare la richiesta; se non vi provvedono, l'assemblea non è concessa.
2. Il coordinatore di classe (o di sede) che appone il visto sulla richiesta di assemblea di classe provvede ad effettuare la relativa annotazione su registro di classe, in corrispondenza della giornata in cui l'assemblea dovrà svolgersi.
3. Per l'assemblea d'Istituto verrà emanata apposita circolare da comunicare anche alle famiglie.
4. Qualora i locali in cui dovrebbe svolgersi l'assemblea non risultino disponibili, sarà concordata una diversa data o una diversa ubicazione dell'assemblea.

art. 44 FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE

1. Nella prima riunione dell'anno scolastico, l'assemblea d'istituto deve approvare il proprio regolamento, che potrà essere successivamente modificato o sostituito da un altro regolamento; il regolamento e le successive integrazioni e modifiche devono essere inviate in visione al Consiglio d'istituto.
2. Il Comitato studentesco d'Istituto, o il Presidente eletto dall'assemblea a norma di regolamento, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti e assicura l'ordinato svolgimento dell'assemblea d'istituto e il rispetto del regolamento.
3. Nel corso della prima assemblea di classe, gli studenti (di ciascuna classe) stabiliscono il proprio regolamento per la conduzione delle assemblee stesse.
4. Delle assemblee di istituto e di classe deve essere redatto processo verbale a cura dei soggetti indicati dai rispettivi regolamenti; i relativi registri devono essere depositati presso la segreteria didattica.

art. 45 PRESENZA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEI DOCENTI

1. Il D.S. e i docenti che lo desiderano hanno diritto di assistere alle assemblee.
2. In caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea, di violazione del regolamento o di impedimento dell'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti, il D.S. (o un suo delegato) per l'assemblea di Istituto e il docente (nella cui ora di lezione si svolge l'assemblea) per l'assemblea di classe hanno potere di intervento per sospendere o interrompere l'assemblea.

art. 46 ASSEMBLEE DEI GENITORI

1. Le assemblee dei genitori sono regolate dall'art. 15 del D. lgs. n. 297 del 16.04.1994.



TITOLO V PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

art. 47 SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO EDUCATIVO CONDIVISO

1. Contestualmente all'iscrizione, al fine di regolare i loro reciproci rapporti, la scuola i genitori e gli studenti sottoscrivono un documento definito "Patto educativo di corresponsabilità" in allegato al presente Regolamento.
2. Il patto educativo di corresponsabilità individua un catalogo di reciproci diritti e doveri condivisi e posti dalle parti contraenti in ragione e nell'ambito delle rispettive competenze al fine di rendere effettiva la piena partecipazione dei genitori e degli studenti al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia e al risultato formativo ed educativo, ciascuno assumendone le rispettive responsabilità.
3. Dall'adempimento dei doveri portati dal patto educativo è valutabile la diligenza e il contributo di ciascuno al conseguimento del risultato convenuto.
4. Con la sottoscrizione del patto educativo i genitori e gli studenti sono informati ed accettano che esso possa essere unilateralmente revisionato, in tutto o in parte, da una commissione costituita da un ristretto numero di persone e alla quale potranno partecipare, se non nominati, soltanto attraverso l'elezione dei rispettivi propri rappresentanti e che l'adozione del nuovo modificato patto, da sottoscrivere nuovamente ai sensi del numero 1 di questo articolo, importerà la definitiva cessazione di quello al quale hanno originariamente aderito.
5. In ogni caso, per i genitori e gli alunni che abbiano o meno sottoscritto il patto educativo di corresponsabilità, rimane inderogabile e ferma l'integrale vincolatività delle norme poste dal presente regolamento di istituto. Per ciò che non è previsto dal Patto educativo di corresponsabilità, si rimanda al Regolamento di Istituto.

art. 48 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI REVISIONE, TEMPI E MODALITÀ DI REVISIONE DEL PATTO CONDIVISO

1. Alla revisione del patto educativo vi provvede una commissione composta dal Dirigente Scolastico, che la presiede, quattro rappresentanti degli studenti (due per la sede I.T.I. e due per la sede IPSIA) quattro rappresentanti dei genitori (due per la sede I.T.I. e due per la sede IPSIA), tutti già aderenti al patto educativo, un rappresentante del personale A.T.A. e quattro docenti (due per la sede I.T.I. e due per la sede IPSIA), tutti designati dalle rispettive categorie di appartenenza.
2. Entro il giorno 30 del mese di aprile di ogni anno scolastico è data facoltà di richiedere la convocazione della commissione per la revisione del patto educativo, ai sensi del precedente comma 6, per la valutazione delle richieste di modifica, sottoscritte da venti genitori o alunni aderenti ovvero venti docenti, con unica richiesta congiunta rivolta al Dirigente Scolastico.
3. Per l'elaborazione o la revisione del patto educativo, la commissione è validamente riunita con la partecipazione di tutti i componenti. Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta.
4. Della riunione verrà steso processo verbale. se richiesto, possono essere inserite, per riassunto, le dichiarazioni di ciascuno, purchè pertinenti. Qualora si giunga ad una modifica condivisa, la stessa verrà inserita nel patto di corresponsabilità che in ogni caso produrrà i suoi effetti dall'anno scolastico successivo.

art. 49 INIZIATIVE PER L'ACCOGLIENZA E PER LA PRESENTAZIONE E CONDIVISIONE DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DEL PIANO DI OFFERTA FORMATIVA E DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

1. Entro le prime due settimane di inizio delle attività didattiche, la scuola darà corso ad iniziative per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.



ALLEGATO

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

L'istituzione scolastica nelle sue componenti, gli studenti, le famiglie si impegnano in modo condiviso a quanto espresso nel seguente documento:

PRINCIPI GENERALI:

- **Principio educativo - didattico:** fulcro del presente atto è la realizzazione di un percorso condiviso di crescita personale, culturale, emotiva, relazionale dell'alunni, volto allo sviluppo della loro coscienza di cittadini consapevoli dei diritti e dei doveri discendenti dal ordinamento giuridico, non disgiunto dallo sviluppo delle loro capacità di giudizio e di valutazione critica.
- **Principio dell'inviolabilità dei diritti dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Costituzione);**
- **Principio della pari dignità sociale e di eguaglianza, senza distinzione di sesso, razza, lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali (art. 3 comma 1° Costituzione);**
- **Principio di libera manifestazione del pensiero e di coscienza;**
- **Principio della libertà di insegnamento;**
- **Principio di legalità:** inteso come rispetto delle fonti primarie e secondarie dell'ordinamento giuridico;
- **Principio di reciproca collaborazione ed effettiva partecipazione alla vita scolastica;**
- **Principio del rispetto dei ruoli, funzioni, competenze;**
- **Principio democratico;**
- **Principio di autonomia;**
- **Principio di solidarietà, integrazione, accoglienza;**
- **Principio del recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio e prevenzione della dispersione scolastica;**
- **Principio della personalità, proporzionalità e funzione educativa della sanzione disciplinare volta al rafforzamento del senso di responsabilità e al recupero dell'alunno;**
- **Principio di informazione.**

OBBLIGHI PER LE FAMIGLIE E PER GLI ALUNNI:

- Ai genitori all'atto dell'iscrizione, è richiesta la sottoscrizione del presente documento;
- I genitori e gli alunni, preso atto delle disposizioni del regolamento di istituto, consultabile presso la segreteria o consultabile e scaricabile in formato pdf nel sito dell'istituto all'indirizzo www.isis-solari.it si impegnano al rispetto delle norme in esso contenute;
- I genitori e gli alunni, si impegnano al rispetto dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modifiche);
- Nel rispetto dei ruoli e delle rispettive competenze, il rapporto scuola famiglia viene improntato ad una reciproca collaborazione e rispetto, per il raggiungimento del fine educativo dell'alunno. Pertanto i genitori e gli alunni se maggiorenni, si impegnano:
 - a tenere un comportamento rispettoso nei confronti dell'istituzione scolastica, inteso sia come persone che ivi lavorano, sia in relazione ai beni materiali presenti nell'istituzione stessa;
 - a tenere un comportamento aperto, leale e di dialogo con la componente docente;
 - a curare il decoro della propria aula e a rendere accogliente l'ambiente scolastico;
 - a tenere un comportamento educato, civile e conforme all'ambiente scolastico e in ogni caso responsabile;
 - ad essere in classe al suono della campana l'inizio delle lezioni, diurne e pomeridiane, a giustificare i ritardi e le assenze;
 - a rientrare senza ritardo al termine della ricreazione;



Ministero dell' Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
'FERMO SOLARI'

V.le Aldo Moro 30, 33028 Tolmezzo (UD)
<http://www.isis-solari.it> - udtf020001@istruzione.it
☎ 0433.2035 - 0433.2596, ☎ 0433.44638 - 0433.44596
Codice Fiscale 93012760307; Codice Scuola UDIS014006

-
- ad entrare ed uscire da scuola in modo ordinato e silenzioso, utilizzando l'ingresso principale di ogni edificio;
 - a seguire assiduamente le lezioni;
 - allo svolgimento dei lavori assegnati per casa;
 - a seguire le indicazioni del docente cui sono affidati, sia all'interno dell'istituzione scolastica, sia all'esterno;
 - a non allontanarsi senza autorizzazione dall'istituto o a non sottrarsi al controllo dei docenti incaricati della sorveglianza;
 - a non impedire, turbare, disturbare lo svolgimento delle lezioni;
 - a non adoperare cellulari, non adoperare fotocamere e a non effettuare riprese video;
 - non utilizzare alcun dispositivo interattivo o di riproduzione sonora;
 - a non consumare bevande o cibi all'interno della classe;
 - a non fumare all'interno dell'istituto scolastico;
 - a non tenere un comportamento che possa ledere la propria o l'altrui dignità o incolumità personale;
 - ad utilizzare in modo corretto le strutture, i macchinari, i sussidi didattici;
 - a rispettare nelle officine e nei laboratori, il regolamento d'uso ed ad essere informati in modo esauriente dal docente delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro vigenti;
 - a rispettare le norme organizzative e di sicurezza;
 - a non tenere un comportamento che possa danneggiare il patrimonio scolastico inteso nella sua accezione più ampia;
 - a non tenere un comportamento che integri gli estremi di un fatto di reato.

Per quanto non è qui specificato si rimanda alle norme contenute nel regolamento d'Istituto, essendo l'elenco precedente a titolo indicativo.

Il genitore

L'alunno

Tolmezzo (Ud) li _____